

*La pubblicazione di questa Guida rientra nell'ambito di un progetto informativo e divulgativo sulle norme contro la violenza sessuale - sostenuto dall'Amministrazione provinciale di Cagliari - finalizzato a meglio diffondere, specie fra le giovani generazioni, le donne, gli insegnanti, gli amministratori locali, gli operatori sanitari e socio-assistenziali, le profonde innovazioni intervenute nel nostro ordinamento giuridico in seguito all'introduzione della legge 15 febbraio 1996, n. 66 che, finalmente, colloca la violenza sessuale fra i delitti contro la persona - in particolare fra i delitti contro la libertà personale -, e non più, come prevedeva la vecchia legislazione, fra i delitti contro la morale e il buon costume.*

*Una legge nuova e innovativa che, per quanto controversa e a tratti ambigua, pone con forza l'accento sul diritto di ciascun individuo al rispetto della propria libertà personale, in tutte le sue espressioni, compresa la libertà sessuale.*

*L'Editore, nel ringraziare Amalia Schirru, assessore alla Sicurezza sociale della Provincia di Cagliari, e quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della Guida, si augura che la stessa possa rappresentare un concreto aiuto per una migliore comprensione delle novità, dei vantaggi e dei limiti che la nuova legge contro la violenza sessuale ha generato, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne e dei minori.*

L'EDITORE

## INTRODUZIONE

Da quasi vent'anni si presentavano in Parlamento proposte di legge aventi lo scopo di modificare la normativa in materia di violenza sessuale. Nel febbraio dello scorso anno tali proposte hanno trovato parziale espressione nella Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

I tratti più significativi della Legge sono rappresentati dalla nuova collocazione delle norme sulla violenza sessuale nel titolo del codice penale dedicato ai "Delitti contro la persona" (in particolare, nella sezione II del capo III del titolo XII) e dal nuovo concetto di violenza sessuale, che incorpora la violenza carnale e gli atti di libidine violenta in un'unica fattispecie.

La Legge ha altresì previsto la punibilità autonoma di alcune forme delittuose, quali la violenza sessuale di gruppo e gli atti sessuali con minorenni; l'elevazione delle pene edittali, la procedibilità a querela irrevocabile, con alcune eccezioni in cui si proceda d'ufficio, e il parziale riconoscimento della sessualità dei minori costituiscono, inoltre, gli altri punti salienti della riforma. L'oggetto meritevole di tutela è la libertà sessuale e personale, per cui risulta irrilevante la qualità dell'atto commesso quando esso è attinente alla sfera sessuale e contrario alla volontà di chi lo subisce; esso è, a prescindere dalla gravità, lesivo dell'interesse protetto, del bene giuridico tutelato: la libertà personale.

La presente Guida vuole porsi come strumento informativo ed esplicativo di una materia controversa e finora poco conosciuta e affrontata, affinché possano essere compresi i limiti e i vantaggi che tale normativa ha creato, in particolare per quanto attiene i diritti delle donne e

dei minori quali soggetti passivi del reato. Sono stati posti in evidenza il nuovo modo di concepire la libertà sessuale nell'ambito giuridico e l'accresciuta tutela che viene dedicata alla "vittima", la quale, in sede processuale, non dovrebbe più, verosimilmente, essere sottoposta ad indagini umilianti, spesso capaci di trasformare la vittima dell'abuso sessuale in imputata.

Poiché il presente lavoro vuole rappresentare uno strumento di orientamento "essenziale" e non un commentario giuridico, si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione sulle disposizioni della Legge che hanno introdotto nel nostro sistema penale nuove fattispecie delittuose o che hanno modificato sostanzialmente il sistema precedente, rimandando alla letteratura più specificamente giuridica l'analisi e il commento sistematici dei singoli articoli che compongono la Legge.

In particolare, sono stati trattati, oltre agli artt. 1 e 2 della Legge, le fattispecie introdotte dall'art. 3 e dall'art. 4: violenza sessuale e circostanze aggravanti (artt. 609 *bis* e 609 *ter*); art. 5: atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater*); art. 6: corruzione di minorenni (art. 609 *quinqies*); art. 8: querela di parte (art. 609 *septies*); art. 9: violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies*).

L'importanza che riveste tale legge ha suggerito la pubblicazione della presente Guida, con l'auspicio che essa possa rappresentare uno strumento di consultazione pratico, anche per coloro che, pur non avendo dimestichezza con la materia, desiderano avere un quadro più chiaro degli strumenti di tutela che il nostro Parlamento, se pur con una certa vischiosità, promuove.

## CAPITOLO PRIMO

### BREVE ILLUSTRAZIONE DI CARATTERE GENERALE

La Legge 15 febbraio 1996, n. 66 consta complessivamente di 17 articoli.

1. Gli artt. 1 e 2 danno una nuova collocazione sistematica alle norme sulla violenza sessuale, disponendo:

**a)** l'abrogazione del capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale (concernente i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), delle previsioni in esso contenute (riguardanti i delitti di: violenza carnale, congiunzione carnale con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenta, ratto a fine di matrimonio o di libidine, ratto a fine di libidine o di matrimonio di persona inferma o minore di quattordici anni, seduzione con promessa di matrimonio - artt. 519-526) e dell'art. 530 c.p. in tema di corruzione dei minorenni;

**b)** l'introduzione, fra i delitti contro la libertà personale, di quattro nuove fattispecie delittuose: violenza sessuale anche aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo (artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*), sostitutive di quelle abrogate;

**c)** l'abrogazione, da parte dell'art. 1 della Legge, di gran parte delle disposizioni comuni ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 539, 541, 542, 543 c.p.) e la loro sostituzione con nuove previsioni riguardanti la particolare disciplina che opera in riferimento ad alcuni istituti come l'ignoranza dell'età della persona offesa, la procedibilità (a querela o d'ufficio) e le pene accessorie.

2. Gli artt. 3-6 e 9 aggiungono, dopo l'art. 609 del codice penale, quattro nuove fattispecie delittuose in materia di libertà sessuale:

- a) gli artt. 3 e 4 il delitto di violenza sessuale e relative circostanze aggravanti (artt. 609 *bis* e 609 *ter*);
- b) l'art. 5, il delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater*);
- c) l'art. 6, il delitto di corruzione di minorenni (art. 609 *quinquies*);
- d) l'art. 9, il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies*);

3. Gli artt. 7, 8, 10 e 11 aggiungono, dopo l'art. 609 *quinquies*, le nuove disposizioni comuni ai delitti di violenza sessuale:

- a) l'art. 7, ignoranza dell'età della persona offesa (art. 609 *sexies*);
- b) l'art. 8, querela di parte (art. 609 *septies*);
- c) l'art. 10, pene accessorie e altri effetti penali (art. 609 *nonies*);
- d) l'art. 11, comunicazione al tribunale dei minorenni (art. 609 *decies*).

4. Gli artt. 16-17 stabiliscono, rispettivamente, la possibilità di tutelare la salute della vittima di delitti sessuali sottoponendo ad accertamenti sanitari l'autore dei delitti e adeguano alla nuova Legge la previsione dell'aggravante prevista dall'art. 36 L. 5 febbraio 1992, n. 104 in caso di delitti sessuali in danno di handicappati (art. 17).

5. L'art. 12 prevede che sia punito con l'arresto da tre a sei mesi chi offende la riservatezza della vittima divulgandone le generalità o l'immagine (art. 734 *bis* c.p.).

6. Gli artt. 13-15 ampliano gli istituti processuali dell'incidente probatorio e del dibattimento a porte chiuse per evitare che il processo per delitti sessuali rappresenti un'ulteriore e ripetuta fonte di turbamento per la vittima (artt. 392, 393, 398 e 472 c.p.p.).

## LE NUOVE IPOTESI CRIMINOSE IN TEMA DI LIBERTÀ SESSUALE

Le nuove ipotesi criminose in tema di libertà sessuale sono ora disciplinate dagli articoli sopra descritti (artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 734 *bis*).

In particolare, esse riguardano **la violenza sessuale semplice e aggravata, gli atti sessuali con minorenni, la corruzione di minorenni, la violenza sessuale di gruppo e la divulgazione delle generalità o delle immagini della persona offesa da atti di violenza sessuale** (quest'ultima fattispecie si configura come una contravvenzione e non come un delitto). Queste nuove previsioni di reato, oltre a dare una nuova veste alla fattispecie di corruzione di minorenni, sostituiscono quelle concernenti i delitti di violenza carnale, di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e di atti di libidine violenta.

Dalla compagine dei delitti sessuali scompaiono le figure delittuose di ratto a fine di matrimonio, ratto a fine di libidine, ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma a fine di libidine o di matrimonio, seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Con la nuova Legge tali figure delittuose (ad eccezione dell'ultima) sono menzionate dalla generica previsione dell'art. 605 c.p. sul sequestro di persona.

Scompare totalmente la fattispecie di seduzione con promessa di matrimonio, dato l'implicito anacronismo, dal momento che tale fattispecie è legata a situazioni ormai assolutamente irrealistiche.

**Del tutto nuove sono sia** la fattispecie prevista dall'art. 609 *octies*, che punisce **la violenza sessuale di gruppo** - condotta che riflette l'anomia dei nostri giorni e diviene sempre più frequente e inquietante -, **sia la previsione contravvenzionale** prevista dall'art. 734 *bis* **che tutela la riservatezza delle vittime** di violenza sessuale dalle eventuali e non lecite intromissioni dei mezzi d'informazione.

## LE DISPOSIZIONI COMUNI AI NUOVI REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

La precedente normativa prevedeva delle “disposizioni comuni” per i delitti contro la moralità e il buon costume configuranti importanti deroghe rispetto alla disciplina generale. La nuova Legge ha abrogato tali disposizioni comuni, riprendendone e modificandone il contenuto negli artt. 609 *sexies*, 609 *septies*, 609 *nonies*, stabilendo che:

- a)** se i delitti di violenza sessuale (anche di gruppo), atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni sono commessi in danno di un minore di anni quattordici, l'autore del delitto non può invocare a propria difesa l'ignoranza dell'età della persona offesa;
- b)** la condanna per i precedenti reati comporta come pena accessoria la perdita della potestà del genitore o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela o curatela; alla condanna può comunque conseguire anche la perdita dei diritti successorii o degli alimenti;
- c)** i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni sono punibili a querela della persona offesa. La querela è irrevocabile e può essere proposta entro 6 mesi. Il diritto di querela è trasmissibile agli eredi;
- d)** sono perseguibili d'ufficio i delitti di corruzione di

minorenne e di violenza sessuale di gruppo; anche i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne sono perseguibili d'ufficio nei casi di maggiore gravità (violenza sessuale in danno di infraquattordicenne, atto sessuale con un minore di dieci anni, fatto commesso da genitore, tutore, affidatario, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, fatto connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio).

## LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Al fine di tutelare la riservatezza della vittima, in particolare se minorenne, la Legge 66/96 (artt. 13-15) prevede alcune disposizioni processuali **impedendo che siano ammesse umilianti domande che attengono alla vita privata o alla sessualità della persona offesa**. In particolare:

- a)** per evitare il trauma della pubblicità dibattimentale all'infredicenne coinvolto in un procedimento per delitti sessuali, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che all'assunzione delle dichiarazioni del minorenne si proceda con incidente probatorio;
- b)** il dibattimento per i delitti contro la libertà sessuale si svolge sempre a porte chiuse quando l'imputato o la persona offesa è un minorenne; se la persona offesa è maggiorenne si procede a porte aperte, salvo che la persona offesa non richieda che si proceda a porte chiuse anche per una sola parte del dibattimento;
- c)** nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto;
- d)** l'imputato per un delitto di violenza sessuale anche di gruppo o di atti sessuali con un minorenne è sottoposto

ad accertamento sulla possibilità che, a seguito della commissione del delitto, abbia trasmesso alla persona offesa malattie a trasmissione sessuale, dove tale trasmissione potrebbe dar luogo a responsabilità penali per il delitto di lesioni.

## CAPITOLO SECONDO

### LE NOVITÀ STRUTTURALI DELLA LEGGE

La nuova Legge sulla violenza sessuale dispone all'art. 1 l'abrogazione integrale del capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale<sup>1</sup> (artt. 519-526 c.p.) e l'abrogazione degli articoli 530 c.p. (corruzione di minorenni), 539 c.p. (età della persona offesa), 541 c.p. (pene accessorie ed altri effetti penali), 542 c.p. (querela dell'offeso) e 543 c.p. (diritto di querela). L'art. 2 della stessa Legge dispone l'inserimento, nella sezione II del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'art. 609, gli articoli da 609 *bis* a 609 *decies*, introdotti dagli articoli 3-11 della Legge.

**Con questa riforma si è voluto affermare che i reati in materia di violenza sessuale non sono più collocati fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, bensì fra i delitti contro la persona**, in particolare nel titolo dove sono disciplinati i delitti contro la libertà personale.

La normativa previgente mirava a sottolineare che i reati quali la violenza carnale, gli atti di libidine violenta, il ratto a fine di libidine o di matrimonio, il ratto a fine di libidine o di matrimonio di persona inferma o minore di quattordici anni, la seduzione con promessa di matrimonio, la corruzione di minorenni, la congiunzione carnale con abuso della qualità di pubblico ufficiale fossero da punire non perché offendessero la libertà sessuale delle persone, ma perché offendevano e impedivano la corretta formazione della pubblica morale.

**La nuova Legge, al contrario, pone come beni da**

**proteggere il diritto di ciascuno alla dignità e al rispetto della propria libertà personale in tutte le sue manifestazioni**, e quindi anche in quelle che attengono alla libertà sessuale, intesa quest'ultima come interesse di ogni individuo a disporre con coscienza e volontà della propria persona a scopi sessuali.

**La libertà sessuale viene configurata e tutelata come componente essenziale della libertà individuale**: il baricentro dell'incriminazione diventa l'offesa alla persona umana e non più l'offesa alla collettività e lo scopo primario dello Stato è difendere la persona umana, assicurandone il pieno sviluppo e la completa crescita, proteggendola da ogni forma di aggressione altrui. Quindi, i reati puniti con l'entrata in vigore della nuova Legge sono oggetto di codifica in quanto costituiscono aggressioni alla libertà sessuale.

A seconda dei casi, **le aggressioni alla libertà sessuale possono distinguersi in aggressioni violente, abusive o fraudolente**, non diversamente da come era previsto nel Codice Rocco prima delle attuali modifiche. Le condotte sessuali considerate punibili sono quelle che, per la loro modalità (violenza, inganno, abuso, minaccia), offendono o mettono in pericolo il diritto di ciascun individuo ad autodeterminarsi nella propria vita personale.

L'aver riconosciuto che il bene giuridico tutelato è costituito da quella forma di libertà personale che è la libertà sessuale ha consentito un adeguamento delle pene edittali, corrispondente all'accresciuta rilevanza del bene protetto, che ha permesso un innalzamento dei livelli minimi di detenzione, facendo sì che il cambiamento non fosse di tipo simbolico ma che avesse spessore anche sotto un profilo tecnico-giuridico.

Per ultimo, si vuole sottolineare che **l'introduzione di quattro nuovi reati fra i delitti contro la libertà personale** (violenza sessuale anche aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo) **riflette le nuove forme di devianza sessuale** che vanno diffondendosi, in particolare negli ultimi anni.

Il continuo aumento del flusso legislativo impone lo studio di nuove fattispecie criminose e l'elaborazione degli strumenti che è necessario impiegare. Così come la nascita di nuove malattie viene a far parte di quello che è già il ricco quadro della patologia medica, allo stesso modo qualsiasi nuovo reato deve essere codificato e sanzionato nel momento in cui inizia a propagarsi e consolidarsi. La giustizia penale ha il compito di far sì che l'intero diritto penale, nella sua funzione di controllo sociale, appaia un'unità funzionale dalla fase di produzione del diritto a quella di applicazione e ha l'onere di dare organicità ed elasticità alle norme, adeguandole al mondo empirico.

## LA VIOLENZA SESSUALE E L'ATTO SESSUALE

L'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 è senza dubbio quello che costituisce il fondamento di tutta la Legge. Esso inserisce, dopo l'art. 609 del Codice Penale, l'art. 609 *bis* che punisce con la reclusione da 5 a 10 anni:

- a) chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere atti sessuali;
- b) chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- c) chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessua-

li, traendo in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Con l'introduzione della Legge n. 66/96, **il nuovo reato di violenza sessuale congloba fattispecie prima distinte** (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenta) proprio perché ogni violazione del diritto della persona alla libera espressione della propria sessualità costituisce comportamento illecito, indipendentemente dalle modalità con cui la condotta criminale si è manifestata.

Una delle fondamentali novità introdotte dalla Legge è stata **l'abolizione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta**: in giurisprudenza si faceva rientrare nella nozione di violenza carnale ogni fatto per il quale l'organo genitale del soggetto attivo o del soggetto passivo veniva introdotto parzialmente o totalmente nel corpo dell'altro.

Venivano definiti atti di libidine violenta quegli atti che, pur diversi dalla penetrazione, si concretizzavano in ogni forma di contatto corporeo (anche se non proprio agli organi genitali o a parti nude del corpo) causante "manifestazione di ebbrezza sessuale".

L'unificazione delle due fattispecie ha fatto cessare quell'orrenda prassi che consisteva in sede di procedimento penale nell'appurare i fatti con precisione, allo scopo di capire se ci fosse stata congiunzione carnale o meno. Comportamenti di sessualità abnorme possono risultare, anche senza una compenetrazione dell'organo sessuale del soggetto attivo nel corpo della vittima, ben più offensivi e degradanti di una congiunzione carnale.

**Per effetto della nuova Legge ogni atto sessuale, se imposto ad un soggetto dissenziente, comprime la libertà personale di quest'ultimo e comporta il reato unico di violenza sessuale,** suscettibile tutt'al più di una varia graduazione sanzionatoria nell'ambito di un congruo spazio edittale.

Per rendere tollerabile il regime unitario della violenza sessuale, il legislatore stabilisce che nei casi di minore gravità (tra cui rientrano le ipotesi di atti di libidine), e cioè in quei casi dove si parla di molestie sessuali, spetti alla discrezionalità del giudice stabilire la pena, che in questi casi viene diminuita fino ai due terzi; nel minimo, essa può scendere a venti mesi, e con l'ulteriore ricorso delle attenuanti generiche, a poco più di un anno.

Con ciò non si vuole affermare che non verranno condotte le indagini per appurare l'esatta ricostruzione dei fatti, ma semplicemente che queste non saranno orientate a capire, in modo più o meno maniacale, se ci sia stata penetrazione o meno. Non sarà più fondamentale sapere quale punto anatomico sia stato toccato o raggiunto, laddove prima era necessario soffermarsi con precisione a differenze millimetriche per appurare se la linea di confine tra congiunzione carnale (con penetrazione) e atti di libidine (senza penetrazione) fosse stata superata (tali reati prevedevano pene differenti: nel caso di violenza carnale la pena era della reclusione da tre a dieci anni, e per il reato di atti di libidine violenta la pena era ridotta di un terzo).

Per effetto della nuova disciplina ciò che risulta fondamentale è la "quantità" di violenza subita, ed in sostanza la violenza stessa, intesa come violenza esercitata sul corpo di una persona non consenziente.

Tutte le ipotesi di violenza sessuale sono gravi, ma alcune sono meno gravi di altre.

Quando un atto viene definito sessuale? Qual è la soglia minima al di sotto della quale un atto non può più considerarsi sessuale?

**Viene definito atto sessuale sia la congiunzione carnale che qualsiasi atto di libidine.**

La Legge, e questo rappresenta uno dei suoi punti forse più attaccabili, non dà una definizione precisa di atti sessuali, per cui la nozione degli stessi non è identica nell'ambito di tutti i delitti presi in considerazione, non è più unitaria, definibile una volta per tutte.

Alcuni comportamenti potrebbero non costituire atti sessuali nell'ambito di un determinato rapporto: si pensi ad un bacio tra amici, al tocco scherzoso e inoffensivo tra due conoscenti. Ma gli stessi comportamenti, in un altro genere di rapporto, ad esempio tra sconosciuti, tra medico e paziente e, più in generale, in assenza di confidenza tra due persone, sono definiti illeciti perché producono una compressione dell'altrui libertà personale.

Il concetto di atto sessuale si configura come ogni atto che manifesta oggettivamente un istinto sessuale e comprende sia la congiunzione carnale (ogni forma di coito) che gli atti di libidine; nel nostro Paese si può affermare che, perché l'atto sia di natura sessuale, occorre **il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale od orale del partner**. Al di fuori di queste ipotesi l'atto viene definito libidinoso, ma non atto sessuale.

Si definiscono atti sessuali, a parte la congiunzione carnale, i toccamenti (effettuati con l'organo genitale, con la mano, con la bocca, o con un'altra parte del corpo) sia dell'organo genitale in ogni sua parte anche periferica, sia dell'ano che della bocca" (A. Cadoppi, *Commentario delle Norme contro la violenza sessuale*, CEDAM, 1996).

Anche un bacio può costituire un atto sessuale, ma deve essere un bacio profondo, nel senso che deve rappresentare una manifestazione inequivocabile di desiderio o di ebbrezza sessuale.

Non sono considerati atti sessuali gli abbracci, i toccamenti in parti del corpo diverse da quelle sopra elencate, i baci sulle labbra (non profondi); comportamenti che, prima dell'entrata in vigore della Legge, venivano considerati atti di libidine se accompagnati dall'impulso concupiscente del reo, essendo la vecchia normativa incentrata sull'aspetto soggettivo e non oggettivo dell'atto sessuale.

#### LA VIOLENZA SESSUALE PER COSTRIZIONE

La violenza sessuale per costrizione si configura mediante **un'azione diretta** e può essere **effettuata con violenza, minaccia o mediante abuso d'autorità**: nei primi due casi l'atto sessuale è violento, mentre nel caso d'abuso d'autorità l'atto sessuale è abusivo.

In tutti i casi si tratta di un atto sessuale non voluto: sia la violenza, che la minaccia, che l'abuso d'autorità devono essere tali da poter concretamente "coartare" la volontà della persona offesa; il dissenso della persona offesa costituisce elemento costitutivo del reato, dal momento che un atto sessuale avvenuto con il consenso

del partner non lede la libertà personale di alcuno.

In tutte e tre le ipotesi è **necessario che il soggetto passivo sia stato costretto a compiere o subire atti sessuali contro la sua volontà**, e la violenza o la minaccia devono avere delle caratteristiche di particolare gravità e non atti di violenza lievi (una spinta, uno schiaffetto, un pizzicotto); così pure la minaccia deve essere idonea a generare nella persona offesa un timore tale da non permetterle di avere alternative. Ad esempio, se una donna autorizzasse il partner a legarla e a compiere con lei atti sessuali non vi sarebbe costrizione e, dunque, nemmeno violenza sessuale, dal momento che la donna in questione sarebbe del tutto consenziente ad avere tale ruolo passivo. Inoltre, **la violenza, la minaccia o l'abuso devono aver costituito causa effettiva dell'atto sessuale e non essere subentrate posteriormente al compimento di quest'ultimo**. Supponiamo che durante il compimento di un atto sessuale iniziato con il consenso, quest'ultimo venga "arricchito" da sevizie, schiaffi o gesti sadici: in questo caso il reato non sarà quello di violenza sessuale, bensì sussisteranno reati quali percosse e lesioni personali.

**La violenza sessuale per costrizione più classica e comune è quella commessa con violenza**, che deve essere tale da vincere la resistenza della vittima; si ha violenza anche quando la persona offesa si "concede" anche solo per porre fine ad una situazione angosciata o insopportabile, in quanto tale tipo di consenso non è libero, ma coatto.

Nella **violenza sessuale per costrizione con minaccia** è necessario che la minaccia sia idonea a vincere la resistenza della vittima, anche se non occorre che sia tale da annullarne la volontà.

**La violenza sessuale con minaccia** si verifica nella maggior parte dei casi a seguito della prospettazione di un male futuro nei confronti di chi subisce la violenza: un esempio è dato dal caso in cui l'autore del delitto per congiungersi con una donna ne minaccia di morte i parenti o i figli.

Per quanto attiene la **violenza sessuale per costrizione mediante abuso di autorità**, sono necessari due elementi: la costrizione e l'abuso di autorità. È necessario che vi sia un soggetto che possa abusare della sua autorità, avvalendosi della sua posizione formale di superiorità nei confronti di un altro soggetto, per esempio la guardia carceraria con il detenuto, il professore con l'allievo, il principale con l'impiegata, tutte situazioni che hanno in comune un rapporto di subalternità.

**L'abuso di autorità consiste nell'approfittamento del rapporto di dipendenza del soggetto passivo dal soggetto attivo.**

Vi rientrano sia l'abuso di autorità pubblica (e cioè dei poteri e dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio), sia l'abuso di autorità privata (come quella tutoria, parentale, educativa, curativa, industriale).

Se l'autore del fatto ha agito con abuso di autorità ed è una delle autorità previste dall'art. 609 *ter* (ascendente, genitore anche adottivo, tutore, titolare di poteri restrittivi sulla persona sottoposta a limitazioni della libertà personale) sussiste anche l'aggravante prevista da quell'articolo. Questa disposizione consente la configurabilità del delitto anche nelle ipotesi di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, ad esempio tra datore di lavoro e lavoratore,

che acconsente per la paura di perdere il posto di lavoro, oppure tra docente e allievo nell'ambito scolastico e universitario.

**L'abuso di autorità deve peraltro costringere e non solo indurre il soggetto passivo a compiere l'atto sessuale.**

Commette il delitto di violenza carnale con abuso d'autorità il medico che approfitta dello stato di prostrazione e soggezione della vittima nel corso, ad esempio, di una visita ginecologica. I casi di medici che approfittano dei loro pazienti non sono rari come si potrebbe credere, anche se spesso si tratta di atti di libidine e non di violenza carnale. Ma oggi, con la nuova Legge, queste ipotesi rientrano nella violenza sessuale.

#### LA VIOLENZA SESSUALE PER INDUZIONE

L'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto rientra nelle due fattispecie previste di violenza sessuale per induzione, la seconda delle quali è costituita dal trarre in inganno la persona offesa sostituendosi ad un'altra persona.

In entrambi i casi la violenza sessuale è posta in essere per induzione e non mediante azione diretta e, nel primo caso, l'atto sessuale è abusivo.

**Questa fattispecie presenta delle significative modifiche rispetto alla precedente normativa.** Infatti, quest'ultima prevedeva che i delitti di violenza carnale e atti di libidine violenta si configurassero sempre nelle ipotesi di "violenza presunta" e che tali ipotesi fossero quelle in cui l'atto interveniva con un malato di mente o con un soggetto in stato di inferiorità psichica o fisica; l'altro caso

era rappresentato dall'atto sessuale con un infraquattordicenne o con un infrasedicenne nelle ipotesi previste.

**Nel nuovo sistema, le ipotesi di “violenza presunta”, cioè di atto sessuale compiuto senza violenza o minaccia effettiva, ma con il consenso invalido della persona offesa, restano solo se l'atto sessuale è compiuto con un minorenne (art. 609 *quater*), non anche quando l'atto è compiuto con un malato di mente o con una persona in stato di inferiorità.**

Si è voluto in questo modo trovare un accordo tra l'esigenza di tutela di soggetti immaturi e incapaci di autodeterminarsi e l'esigenza di assicurare ad essi la possibilità di una vita sessuale.

D'altra parte, la legislazione previgente consentiva alle persone affette da infermità psichica di avere rapporti sessuali rischiando l'incriminazione del partner.

Ora, per effetto dell'entrata in vigore della nuova Legge, viene punito come reato soltanto l'induzione a compiere o subire atti sessuali, commessa con l'abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica della vittima e non il compimento dell'atto sessuale posto in essere senza l'abuso delle predette condizioni.

**Per accertare il reato di violenza sessuale non sarà più sufficiente accertare che uno dei partner dell'atto sessuale sia malato di mente o in stato di inferiorità, ma occorrerà verificare se questo stato patologico ha determinato un effettivo e specifico stato di inferiorità della persona offesa e se l'abuso è stato di entità tale da indurla a un consenso non consapevole, ma apparente.**

Ai fini della sussistenza del reato occorrerà dimostrare che il soggetto portatore di handicap fisico o psichico, se consenziente, abbia dato un consenso viziato, e che il soggetto attivo abbia approfittato dell'altrui infermità.

Vengono considerate condizioni di inferiorità fisica o psichica sia le infermità mentali totali o parziali, sia tutte quelle condizioni che, senza costituire una vera e propria infermità di mente, determinano evidenti situazioni di menomazione.

Diverso è il caso di **violenza sessuale per induzione** che si verifica **traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona**.

L'ipotesi era contenuta nei medesimi termini anche nel Codice Rocco e, per quanto possa risultare anacronistica, fa ancora parte del nostro ordinamento.

In questo caso l'atto sessuale viene definito fraudolento e si verifica quando un soggetto si sostituisce alla persona cui la vittima non rifiuterebbe la congiunzione carnale o comunque il compimento di atti sessuali: tipico l'esempio di chi si infila nel letto di una donna facendosi scambiare per il marito.

## I CASI DI MINORE GRAVITÀ E LE CIRCOSTANZE

### AGGRAVANTI

Per quanto attiene i casi di minore gravità, in questa sede è utile ricordare che la circostanza attenuante prevista nel terzo comma dell'art. 609 *bis* consente una riduzione della pena nella misura massima di due terzi. I limiti edittali per i casi di minore gravità variano da un minimo di un anno e otto mesi di reclusione a un massimo di tre anni e quattro mesi di reclusione.

**Si ricorre alla minore gravità in tutti quei casi in cui, date le circostanze del fatto, sia possibile ritenere che la libertà personale (e, quindi, sessuale) della vittima non sia stata compressa in modo grave.** Per esempio, rientra in questa fattispecie l'atto di libidine commesso con modalità non gravemente oltraggiose per la vittima (la carezza, il bacio, le palpazioni).

Per quanto concerne le circostanze aggravanti (art. 609 *ter*), la pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 *bis* sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici: in questo caso si è in presenza di un atto sessuale compiuto con violenza, minaccia, abuso d'autorità o induzione e non nella fattispecie esaminata dall'articolo 609 *quater* (atti sessuali compiuti con minorenni consenzienti);
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa: il reato si compie avvalendosi di tali strumenti, per cui non ricorrono gli estremi dell'aggravante se l'arma o la sostanza impiegati non sono idonei a ledere gravemente la salute della vittima, quali per esempio l'uso di droghe leggere;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale: si pensi al caso di violenza sessuale su persona detenuta;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non

ha compiuto gli anni dieci, e questo ha sicuramente lo scopo di arginare il fenomeno ormai dilagante della pedofilia.

Qualora tali aggravanti dovessero concorrere, si applica la pena stabilita per la circostanza più grave (art. 63 comma 4 c. p.), ma il giudice può aumentarla secondo sua valutazione discrezionale, sino ad un terzo.

## CAPITOLO TERZO

### ATTI SESSUALI CON MINORENNE

La prima doverosa precisazione che deve essere fatta è che le condotte in esame, cioè **gli atti sessuali con minorenni, mancano di qualsiasi elemento**, da parte del soggetto attivo, **di violenza, minaccia, abuso** - sia d'autorità che delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona al momento del fatto - **e inganno**, dove la presenza di solo uno di questi elementi comporta l'ipotesi di violenza sessuale in relazione alla quale l'età inferiore agli anni quattordici rappresenta, come già abbiamo detto, una circostanza aggravante.

**Gli atti sessuali con minorenni riguardano l'art. 609 *quater*, per il quale il reato si consuma al compimento di un qualsivoglia "atto sessuale" con il minorenni, ma in questo caso il minorenni è consenziente.**

La nozione di atti sessuali è identica a quella delineata dall'art. 609 *bis*.

L'art. 609 *quater* dispone al primo comma che chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale previste dall'art. 609 *bis*, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici - quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza <sup>2</sup> - è soggetto alla reclusione da cinque a dieci anni (la stessa pena prevista dall'art. 609 *bis* e più

elevata nel minimo rispetto a quella prevista dall'abrogato art. 519 c. p.).

In questo modo il primo comma del suddetto articolo disciplina nei due casi previsti due fattispecie di **violenza sessuale presunta**, in quanto la libertà personale è offesa non solo nell'ipotesi della violenza o della minaccia, ma anche in quella dello sfruttamento di una determinata situazione, per esempio la giovanissima età. Si esercita violenza sia verso chi, potendo esprimere un consenso, lo rifiuta, sia verso chi non è in grado di consentire, per ragioni naturali o per l'irrelevanza giuridica del consenso.

La ratio della norma è data dalla presunta incapacità di una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali da parte di chi non ha compiuto gli anni quattordici e gli anni sedici nei casi previsti dal primo comma dell'articolo: in questo senso si esclude che al minore degli anni quattordici venga riconosciuto il diritto alla libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali.

**Viene punito per il reato di atti sessuali con minorenni chiunque compia atti sessuali con persona minore di anni quattordici**, e con persona minore di anni sedici nei casi sopra citati anche con il consenso del soggetto passivo, proprio perché tale consenso, anche se espresso, non ha alcuna efficacia giuridica in quanto si tratta di un soggetto che la legge penale considera assolutamente incapace di intendere e di volere.

**Il problema che si pone è quello di proteggere il minore immaturo da un genere di esperienza che, se non è vissuta al momento opportuno, può determinare grossi traumi** che possono compromettere il successivo

sviluppo della personalità del minore in ambito sessuale.

**Tale limite d'età così rigido preclude al minore degli anni quattordici la possibilità di godere di una vera e propria libertà sessuale in positivo**, essendo irrilevante ogni sua manifestazione di consenso nei riguardi di maggiorenni, mentre il consenso viene preso in considerazione solo nei limiti di età previsti dal secondo comma dell'art. 609 *quater* che, come vedremo nel paragrafo successivo, prevede una causa di esclusione della colpevolezza in un caso particolare. Prima dell'entrata in vigore della Legge 66/96, la disciplina era regolamentata dagli articoli 519 e 521 c. p.<sup>3</sup>

Da tale quadro si evince che il sistema era basato sulla presunzione di incapacità del minore di quattordici anni di gestire responsabilmente la propria libertà sessuale e sulla necessità di tutelare i minori nell'ipotesi in cui questi avessero avuto rapporti sessuali con altre persone e, nel caso di violenza o minaccia subita dal minore, si sarebbe rientrati nella fattispecie di violenza carnale.

Le modifiche apportate dalla nuova Legge hanno, in linea di massima, rispettato il quadro di riferimento previsto dal Codice Rocco, benché in sede di discussione si siano sviluppate due tendenze opposte.

Da una parte vi erano coloro che ritenevano la totale incapacità dei minori di quattordici anni di autogestirsi in ambito sessuale. Di tendenza opposta erano invece coloro che sostenevano l'esigenza di prendere atto dell'avvenuta emancipazione, dati i tempi attuali, dei giovani adolescenti che all'età di quattordici anni sarebbero capaci di autodeterminarsi in ambito sessuale: pur affermando che il minore degli anni quattordici è incapace di espri-

mere un consenso giuridicamente valido, si poneva in luce che è possibile accertare se “un’esperienza sessuale ha lasciato nel minore un ricordo di paura, di dolore, di vergogna” e, quindi, appurare se c’è stato consenso e se tale consenso è stato consapevole. Inoltre, se nell’interesse di tutela dei minori vengono soffocate le personalità di questi ultimi, privandoli della libertà sessuale e negandogli la possibilità di compiere scelte affettive e sessuali, si corre il grave rischio di privarli di ogni autonomia d’azione e di diritto, deresponsabilizzandoli totalmente e impedendone una sana e completa crescita.

È stato proposto di punire unicamente la violenza sui minori, ma in questo caso si sarebbe trascurato un importante aspetto dato dal fatto che i minori di anni quattordici sono facilmente influenzabili e potrebbero partecipare ad un atto sessuale, frutto di una “violenza sessuale presunta o indotta”, anche se non costretti con violenza o minaccia, senza peraltro comprenderne l’entità, poiché coinvolti da persone più adulte che potrebbero agevolmente specularci.

**Tenendo conto delle diverse posizioni, si è proceduto nel senso di confermare la precedente disciplina, introducendo una causa di esclusione della colpevolezza e dunque di “non riproverabilità” del minore che compie atti sessuali con altro minore che abbia compiuto gli anni tredici, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore ai tre anni.** Tredici anni costituiscono la soglia minima oltre la quale un minore è ritenuto in grado di dare un valido consenso nel compimento di un atto sessuale, ed è in grado di gestire la propria libertà sessuale.

Il nostro ordinamento, allineandosi al quadro nazio-

nale in materia di minori, conferma in linea generale la presunzione di immaturità del minore infraquattordicenne od infrasedicenne (nei casi espressamente previsti dal primo comma dell'art. 609 *quater*), ed il consenso che viene dato in questi casi all'atto sessuale non ha alcuna rilevanza.

In deroga a tale principio, la Legge prevede che il consenso dato dal minore sia rilevante purché egli non sia minore degli anni tredici e purché non vi siano più di tre anni di differenza con il partner: in ogni caso, qualora gli atti sessuali vengano compiuti con violenza, minaccia, abuso o induzione si rientra nella fattispecie di violenza sessuale prevista dall'art. 609 *bis*.

La differenza sostanziale tra l'art. 609 *bis* e 609 *quater* è data dal fatto che quest'ultimo prende in considerazione una fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 609 *bis*, e cioè **il compimento di atti sessuali con il consenso dei minori**: l'origine della norma è quindi da ricercarsi nella presunzione di incapacità di una "consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali" da parte dei soggetti indicati dal comma 1 e 2 del suddetto articolo.

## ATTI SESSUALI TRA MINORENNI

L'articolo 609 *quater* prevede al secondo comma la non punibilità, entro certi limiti, del compimento di atti sessuali tra minori: **esso stabilisce che non è punibile il minore che compie atti sessuali con un altro minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.**

Ad esempio, è ipoteticamente punibile un soggetto di diciotto anni che compia atti sessuali con un tredicenne, in quanto la loro differenza di età supera i limiti consentiti.

Il minore infratredicenne è sempre e comunque incapace di prestare un consapevole e valido consenso al compimento di atti sessuali, e da ciò deriva la causa di “esclusione della colpevolezza” prevista dal secondo comma dell’art. 609 *quater*.

Paradossalmente, non sarebbe punibile un minore di dieci anni che compie atti sessuali con un quindicenne, perché il primo esprime un consenso invalido, ma a rigor di logica sarebbe punibile il quindicenne, in quanto la differenza di età tra i soggetti è superiore a tre anni e per di più il quindicenne esprime un consenso giuridicamente valido.

È qui presente quella che in giurisprudenza viene definita la **causa scusante**, che opera in questo caso nei confronti del soggetto attivo, cioè di colui che presta il consenso, anche se il fatto di per sé è illecito: l’esonero della pena non è motivata da una valutazione oggettiva di liceità del fatto che l’ordinamento continua a disapprovare, ma dalla particolare condizione psicologica che il soggetto si trova a vivere.

È stato acutamente osservato che chi ha compiuto i tredici anni, ma non i quattordici, si trova in una specie di limbo in cui gode di una libertà sessuale limitata, dal momento in cui può validamente consentire al compimento di atti sessuali soltanto nei riguardi dei coetanei o quasi, entro il limite di tre anni; non risulta affatto chiaro perché il consenso di un tredicenne debba valere se prestato ad un sedicenne e non se dato a un diciassettenne,

poiché a nostro avviso, l'età del partner non dovrebbe incidere circa la maturità e la capacità del consenziente.

Qualificando la non punibilità prevista dal secondo comma, come causa di esclusione della colpevolezza, si esclude che i rapporti tra i minori, entro la differenza d'età prevista, possano essere ricondotti a una sfera di piena libertà e questo elemento trova conferma nel divieto del compimento di atti sessuali con il minore di anni quattordici; allo stesso tempo si esclude che i rapporti sessuali tra i minorenni in oggetto possano essere considerati veri e propri reati, evitando una "eccessiva criminalizzazione" dei rapporti sessuali tra minorenni.

La norma è il risultato di un compromesso faticosamente raggiunto durante i lavori preparatori tra diverse posizioni: da un lato i favorevoli ad una liberalizzazione dei rapporti dei minori e alla tutela della libertà sessuale degli infraquattordicenni; dall'altro lato i favorevoli alla tutela dell'intangibilità sessuale e dell'integrità psichica dei minori di quattordici anni. I primi hanno dovuto accettare l'attuale formulazione del primo comma dell'art. 609 *quater*, laddove i secondi hanno dovuto rinunciare al proposito di lasciare immutata la disciplina previgente ed hanno sostenuto la non punibilità prevista dal secondo comma che rappresenta un punto di mediazione tra le differenti posizioni.

Risulta interessante mettere in evidenza il quarto comma dell'art. 609 *quater*, che prevede la stessa pena prevista dall'art. 609 *ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Una delle proposte di legge presentate nella XII Legislatura prevedeva addirittura l'ergastolo per il fatto di

commettere atti sessuali, anche senza violenza o minaccia, nei confronti di minore degli anni dieci.

## CAPITOLO QUARTO

### CORRUZIONE DI MINORENNE

L'articolo 609 *quinquies* punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque **compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.**

Tale norma sostituisce totalmente l'articolo 530 c. p. che puniva chiunque commettesse atti di libidine su persona o in presenza di una persona di anni sedici e chiunque inducesse persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

L'art. 609 *quinquies* c. p. si distingue dal precedente articolo 530 c. p. per tre ragioni fondamentali:

- 1) l'attuale articolo non prevede la causa di non punibilità prevista dall'art. 530 c. p. che stabiliva che il fatto non fosse punibile se il minore fosse persona già moralmente corrotta;
- 2) il reato di corruzione di minorenne, inoltre, per il nuovo articolo si realizza solo se l'atto sessuale è compiuto in presenza di minore di quattordici anni;
- 3) per il reato di corruzione di minorenne si procede d'ufficio e non a querela di parte, così come era invece previsto dalla precedente normativa.

L'ambito del nuovo art. 609 *quinquies* risulta più semplificato rispetto all'abrogato art. 530 c. p., dal momento in cui si prevede che la persona offesa possa essere il minore dei quattordici anni e non più il minore dei sedici anni: pertanto è ora legittimo il compimento di atti sessuali in presenza del minorenne in età compresa tra i

quattordici e i sedici anni, purché consenziente e non legato al soggetto attivo da uno dei rapporti indicati dall'articolo 609 *quater*.

**Le diverse e più gravi ipotesi concernenti atti sessuali nei confronti o con minorenni, che prima si ripartivano in distinti articoli, sono ora unificate nell'art. 609 *ter*, n. 1 e n. 5, come aggravanti del delitto di violenza sessuale, e nell'art. 609 *quater* che sanziona con la stessa pena gli "atti sessuali con minorenne".**

La pena prevista è rimasta invariata (reclusione da sei mesi a tre anni) ed è stata abolita la previsione della non punibilità del soggetto agente, nei casi in cui il minore-soggetto offeso fosse già persona moralmente corrotta.<sup>4</sup>

**Ciò che costituisce reato nella nuova fattispecie è il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici.**

Se gli atti sessuali sono diretti, cioè coinvolgono direttamente il minore infraquattordicenne consenziente, si rientra nella fattispecie prevista dall'art. 609 *quater* (atti sessuali con minorenne) e, se il minore non è consenziente, nella fattispecie prevista dall'art. 609 *bis* (violenza sessuale).

Il consenso del minore risulta in questa fattispecie totalmente irrilevante, facendo riferimento alla presunta assoluta incapacità di prestare valido consenso all'atto sessuale o alla partecipazione all'atto sessuale data l'età.

Da un punto di vista sostanziale risulta irrilevante che si instauri tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato un rapporto diretto, un rapporto di costrizione, mediante

minaccia o violenza, o di induzione mediante abuso o inganno: l'elemento che caratterizza questo tipo di rapporto è costituito dal solo compimento di atti sessuali in presenza della persona di anni quattordici, senza che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle altre più gravi fattispecie previste dalla Legge.

È peraltro fondamentale per la sussistenza del reato che vi sia la precisa intenzione da parte del soggetto attivo di far assistere il minore al compimento di atti sessuali, particolare totalmente assente nella precedente formulazione. Tale intenzione deve essere intesa come un comportamento "necessariamente strumentale": non rientrano quindi in questo caso gli atti sessuali avvenuti in presenza occasionale del minore o ai quali il minore può accidentalmente essere stato spettatore, poiché d'altra parte è necessaria la presenza consapevole del minore.

L'introduzione di questa disposizione nella Legge 66/96 ha creato non poche perplessità dal momento che non considera la rilevanza di altri comportamenti sempre più manifesti nella nostra società di massa, quali quelli realizzati mediante comunicazioni telefoniche o televisive capaci di incidere non meno traumaticamente sulla sfera di tutela e riservatezza del minore in campo sessuale.



## CAPITOLO QUINTO

### VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

L'articolo 9 della Legge inserisce nel codice penale all'art. 609 *octies* la violenza sessuale di gruppo, consistente nella **partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale**. Essa è punita con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

L'azione di gruppo rappresenta un atto scatenante reazioni più complesse e corali, proprio perché amplificata dalla presenza e dalla volontà di più persone a compiere il medesimo atto.

**La norma in esame fa riferimento alla commissione in gruppo degli atti di violenza sessuale e rappresenta una delle innovazioni più significative della riforma.**

L'innovazione introdotta con la nuova Legge non concerne semplicemente la trasformazione in un reato autonomo di quella che era vista come un'aggravante, ma piuttosto consiste nella trasformazione in delitto autonomo dello stesso concorso di persone (presenza simultanea di almeno due persone) nel delitto di violenza sessuale. Il fatto che l'art. 609 *octies* rinvii per definire la violenza di gruppo agli atti di violenza sessuale previsti dall'art. 609 *bis* e non a quelli previsti dall'art. 609 *quater* (atti sessuali con minorenni che, come abbiamo detto, includono le ipotesi di violenza presunta) esclude dalla violenza di gruppo:

- i rapporti con minori infraquattordicenni apparentemente consenzienti (art. 609 *quater* comma 1, n. 1);
- gli atti sessuali con infrasedicenni consenzienti (nei casi previsti all'art. 609 *quater* comma 1, n. 2);

- la corruzione di minorenni (art. 609 *quinqüies*).

In questi casi resta comunque possibile la contestazione della circostanza aggravante.

La fattispecie della violenza di gruppo riguarda una tipologia d'offesa più grave della semplice violenza sessuale: la pluralità di persone riunite espone a un rischio maggiore il soggetto passivo sia perché ha meno probabilità di difesa, sia perché aumenta la probabilità di una lesione più intensa dato il maggior numero di soggetti agenti.

**Le “più persone riunite” (almeno due) devono essere fisicamente presenti all'atto sessuale:** l'incriminazione però, non colpisce il semplice fatto della presenza ad atti di violenza sessuale, ma occorre che siano più persone riunite a concorrere al reato, in quanto la violenza si aggrava per effetto della simultanea interazione delle condotte devianti.

È questo il motivo che trasforma questa fattispecie da concorso nel reato ad autonoma fattispecie delittuosa (art. 609 *octies*) prevista dalla nuova Legge. In sostanza, gli atti sessuali puniti rimangono i medesimi, ma nel caso della violenza sessuale di gruppo la Legge prevede una fattispecie autonoma, diversa dal concorso di più persone al reato di violenza sessuale.

**Il fatto che le persone siano riunite rappresenta l'aspetto qualificante il nuovo reato.**

Affinché si realizzi il reato di violenza sessuale di gruppo è necessario:

1) un atto di partecipazione, cioè di concorso materiale o morale alla violenza o alla minaccia che coinvolga la

sfera sessuale del soggetto passivo, e tale atto di partecipazione deve identificarsi secondo la ratio del concorso di persone nel reato;

2) la realizzazione dell'atto di violenza sessuale sul soggetto passivo avvalendosi della "contestuale cooperazione" fra la condotta del soggetto attivo e quella di almeno un complice.

La violenza sessuale di gruppo necessita di un "concorso qualificato", nel senso che il reato risulta qualificato non dal numero di persone che intervengono, ma dalle modalità esecutive della violenza.

**La nuova fattispecie di violenza sessuale di gruppo e la pena da essa prevista ruotano attorno alla necessaria "cooperazione dei concorrenti nell'immediata esecuzione degli atti di violenza"**, con una violenza convergente sulla libertà sessuale del soggetto passivo da parte di almeno due persone. Pur non essendo richiesto che i correi pongano tutti in essere l'atto sessuale, il loro contributo "dovrà essere realmente efficace" rispetto alla realizzazione degli atti previsti dall'art. 609 *bis*: solo in questo modo si raggiunge la tipicità della condotta di concorso prevista dall'art. 609 *octies*.

Con ciò non si vuole affermare che la fattispecie escluda la possibilità di concorso al reato, nel qual caso basti pensare al contributo prestato alla preparazione del delitto, ma senza che questa condotta "abbia la capacità di intensificare l'offesa della libertà sessuale".

Per quanto concerne gli atti sessuali, data l'ampiezza di ipotesi riconducibili a tale concetto, la nuova fattispecie congloba tutti i comportamenti ad esso riconducibili, compresi gli atti di libidine.

Il reato è aggravato se concorrono le circostanze previste dall'art. 609 *ter*, se il fatto è commesso nei confronti di minore di quattordici anni, con l'uso di armi o di sostanze alcoliche o stupefacenti o di strumenti e sostanze altamente lesivi della salute della persona offesa; ovvero se è compiuto da persona travisata o che simuli le qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; ovvero se il reato è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di infrasedicenne se il colpevole è l'ascendente, il tutore, il genitore anche adottivo.

La pena è diminuita:

- a) nei confronti del partecipante la cui opera abbia avuto importanza minima nella preparazione o nella esecuzione del reato;
- b) nei confronti del partecipante che sia stato determinato a commettere il reato dal genitore o da altro soggetto che esercitava nei suoi confronti poteri di autorità, di direzione o di vigilanza;
- c) nei confronti del partecipante, infracidicenne o in stato di infermità o deficienza psichica, che risulti essere stato determinato al reato.

Poiché la violenza sessuale di gruppo si configura come ipotesi di reato autonoma (e non semplice circostanza aggravante speciale del reato di violenza sessuale), si ritiene incompatibile la nozione di violenza di gruppo con quella del fatto di minore rilevanza, e si ritiene perciò inapplicabile al reato in questione la diminuzione della pena prevista dall'art. 609 *bis*, comma 3 che, viceversa, nei casi di violenza sessuale non di gruppo di "minore gravità" consente la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi; la pena prevista, pertanto, risulta essere assai pesante: la reclusione da sei a dodici anni.

**Note**

<sup>1</sup> Il titolo IX, *Dei delitti contro la moralità pubblica e il Buon costume* si ripartiva prima dell'attuale modifica, nel Capo I, *Dei delitti contro la libertà sessuale* (artt. 519-526 c. p.), nel Capo II, *Delle offese al pudore e all'onore sessuale*, (artt. 527-538 c. p.) e nel Capo III, *Disposizioni comuni ai capi precedenti* (artt. 539- 544 c. p.).

Con la Legge 66/ 96 il Capo I è stato abrogato e i reati lì previsti (ad esclusione di quelli abrogati dalle precedenti riforme) sono stati collocati, con le attuali modifiche, dopo l'articolo 609 c. p., nel Titolo XII, *Dei delitti contro la persona*, in particolare nella sezione II *Dei delitti contro la libertà personale*.

La Legge 66/96 ha modificato la collocazione dell'art. 530 c. p. (ora abrogato), corruzione di minore, che apparteneva al Capo II del Titolo IX, *Delle offese al pudore e all'onore sessuale*, e lo ha posto nel capo relativo ai delitti contro la persona (Titolo XII, *Dei delitti contro la persona*, sezione II, *Dei delitti contro la libertà personale*) all'art. 609 *quinquies*.

<sup>2</sup> Le novità introdotte con l'attuale formulazione dell'art. 609 *quater* sono date dalla previsione, fra i soggetti attivi del reato, del genitore anche adottivo e della persona che abbia "una relazione di convivenza" con il minore degli anni sedici, almeno quattordicenne.

<sup>3</sup> Il primo, *Della violenza carnale*, assoggettava alla pena della reclusione da tre a dieci anni chiunque si congiungesse carnalmente con persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici e gli anni sedici nei casi particolari; il secondo, *Atti di libidine violenta*, puniva con la medesima pena, diminuita di un terzo, chi commetteva su una persona minore degli anni quattordici atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, oppure induceva una persona minore degli anni quattordici a commettere atti di libidine su se stessa, sulla persona del colpevole o su altri.

<sup>4</sup> L'art. 530 c. p., ora abrogato, si collocava in una prospettiva di tutela dell'onore sessuale e della purezza del minore secondo un concetto di pudore pubblico e buon costume che ne spiegava l'appartenenza al capo

II (*Delle offese al pudore e all'onore sessuale*) anziché all'abrogato capo I del titolo IX del libro II del codice penale (*Dei delitti contro la libertà sessuale*). La protezione dell'onore del minore era desumibile nella vecchia normativa non solo dalla precedente collocazione nel codice penale, ma anche dalla condizione di non punibilità di cui si è detto sopra.

**LEGGE 15 FEBBRAIO 1996, N. 66****Art. 1**

Il capo 1 del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2**

Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609 *bis* a 609 *decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

**Art. 3**

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 609 *bis* (Violenza sessuale). Chiunque, con violenza o minaccia mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

**Art. 4**

1. Dopo l'articolo 609 *bis* del codice penale, introdotto dall'art. 3 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *ter* (Circostanze aggravanti). La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 *bis* sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

#### **Art. 5**

1. Dopo l'art. 609 *ter* del codice penale, introdotto dall'art. 4 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *quater* (Atti sessuali con minorenni). Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 *bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 *bis*, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 *ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

#### **Art. 6**

1. Dopo l'art. 609 *quater* del codice penale, introdotto dall'art. 5 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *quinquies* (Corruzione di minorenni). Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordi-

ci, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

#### **Art. 7**

1. Dopo l'articolo 609 *quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *sexies* (Ignoranza della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 *quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa”.

#### **Art. 8**

1. Dopo l'art. 609 *sexies* del codice penale, introdotto dall'art. 7 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *septies* (Querela di parte). I delitti previsti dagli articoli 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'art. 609 *bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 *quater*, ultimo comma”.

**Art. 9**

1. Dopo l'articolo 609 *septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *octies* (Violenza sessuale di gruppo). La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 *bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se occorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 *ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112”.

**Art. 10**

1. Dopo l'articolo 609 *octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609 *nonies* (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqües* e 609 *octies* comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità dei genitori è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa”.

**Art. 11**

1. Dopo l'art. 609 *nonies* del codice penale, introdotto dall'art. 10 della presente legge, è inserito il seguente:

“Articolo 609 *decies* (Comunicazione al tribunale per minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli artt.

609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinqüies* e 609 *octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'art. 609 *quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti al primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne ed ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

#### **Art. 12**

1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

“Titolo II bis: Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.

Art. 734 *bis* (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqüies* e 609 *octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi”.

#### **Art.13**

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 *bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqüies* e 609 *octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”.

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 *bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1 *bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

#### **Art. 14**

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 *bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2 *bis*".

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 *bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una disponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.

Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

#### **Art. 15**

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 *bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609

*bis*, 609 *ter* e 609 *octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

#### **Art. 16**

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

#### **Art. 17**

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: “Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”.

## **INDICE**

INTRODUZIONE	11
CAPITOLO PRIMO	
Breve illustrazione di carattere generale	13
Le nuove ipotesi criminose in tema di libertà sessuale	15
Le disposizioni comuni ai nuovi reati contro la libertà sessuale	16
Le disposizioni processuali	17
CAPITOLO SECONDO	
Le novità strutturali della Legge	19
La violenza sessuale e l'atto sessuale	21
La violenza sessuale per costrizione	25
La violenza sessuale per induzione	28
I casi di minore gravità e le circostanze aggravanti	30
CAPITOLO TERZO	
Atti sessuali con minorenne	33
Atti sessuali tra minorenni	37
CAPITOLO QUARTO	
Corruzione di minorenne	41
CAPITOLO QUINTO	
Violenza sessuale di gruppo	45
APPENDICE	
Legge 15 febbraio 1996, n. 66	51

## **DELLA STESSA COLLANA**

Guida ragionata all'obiezione di coscienza

Guida alla creazione di impresa (riedizione)

Guida al credito per l'artigianato (in preparazione)

Finito di stampare nel mese di febbraio 1997  
presso la tipografia Grafiche Ghiani, Monastir (Cagliari)